REGOLAMENTO PER LA TASSA SUI CANI E PER LA CUSTODIA DEI MEDESIMI

Pietrasanta

497
15

REGOLAMENTO

PER LA

TASSA SUI CANI

E PER LA

CUSTODIA DEI MEDESIMI

1879

NOTIFICAZIONE

Il Sindaco della Città e Comune di Pietrasanta rende pubblicamente noto il Regolamento per la Tassa e per la custodia dei Cani deliberato dal Consiglio a proposta della Giunta, approvato dalla Deputazione Provinciale con Deliberazione de' 7 Giugno 1866 e reso esecutorio dal Ministro dell' Interno e delle Finanze con Nota de' 24 Novembre 1866.

REGOLAMENTO

Art. 1. I tenutari, possessori o detentori di Cani nel Comune di Pietrasanta sono obbligati a farne la denunzia all' ufficio Municipale entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento

In avvenire il termine per tale denunzia è fissato a cinque giorni dal conseguito possesso del Cane

Art. 2 Si noterà in un registro a matrice ogni Cane denunziato indicandone la razza,

il sesso, l età, il colore ed ogni altra particolarità, non che il nome, cognome ed abitazione del possessore.

Art. 3 Nell' atto della denunzia il possessore del Cane pagherà la tassa annua di L. 6 per ogni Cane e gli sarà rilasciata una bolletta ed una piastra metallica, la quale dovrà sempre rimanere attaccata al collare del Cane. Nella piastra sarà impresso l' anno della denunzia ed un numero progressivo che dovrà corrispondere a quello scritto nella bolletta che sopra.

Art. 4 Dalla sopraddetta tassa sono esenti i possessori di Cani *esclusivamente destinati alla custodia degli edifizi rurali, e delle Gregge* dai medesimi non sarà dovuto che il rimborso della spesa della Placca, e della bolletta per la placca, Cent. 50 per la bolletta Cent. 30.

Art. 5 Per i Cani soggetti a tassa la Placca sarà di ottone per gli esenti di metallo bianco.

Art. 6. La denunzia del Cane o Cani dovrà rinnovarsi dai Proprietari ogni anno nel mese di Novembre all' ufficio Municipale dal quale sarà loro rilasciata nuova bolletta da valere per l' anno avvenire, previo l' antici-

Digitized by Google

pato pagamento della tassa di lire sei pei cani che vi sono soggetti, e il solo rimborso di Cent. 30, valore della bolletta, per quelli non soggetti a tassa

Art. 7. Non sarà, rimborsata la tassa in caso di morte del cane, e solamente il possessore del medesimo potrà sostituirne un altro, purchè lo denunzi al Municipio per l' opportuna annotazione nella Bolletta a Matrice.

Art. 8. Il compratore di un cane subentra nei diritti e nei doveri del cedente e non paga altra nuova tassa qualora il cedente ed il cessionario abbiano denunziato al Municipio il passaggio di proprietà del Cane e lo abbiano fatto notare nella relativa bolletta

Se il passaggio non sarà denunziato entro tre giorni il nuovo possessore pagherà la tassa secondo il presente regolamento

Art 9. Le bollette rilasciate ad anno civile incominciato terminano come le altre al 31 dicembre, solamente si paghera la tassa in ragione dei trimestri che restano a decorrere. Il trimestre incominciato si paga per intero Per le bollette e piastre dei Cani non soggetti a tassa si corrispondono in ogni tempo gli stessi emolumenti

Art. 10. Se la piastra si guastasse in modo da non poter più discernere i numeri impressivi, dovrà farsi cambiare dal Municipio, come pure dovrà al medesimo chiedersene una nuova in caso di smarrimento. Nell' uno e nell' altro caso sarà dovuto il correspettivo di Cent. 50 per ogni Cane esente o non esente da tassa. Verificandosi il primo caso il proprietario o detentore del Cane dovrà presentare e rilasciare al Municipio la vecchia placca e nella nuova che gli verrà consegnata sarà marcato il numero impresso in quella precedente. Nel caso di smarrimento la nuova placca porterà un numero diverso da quello dell' antica, il quale restera annullato per tutti gli effetti legali.

Art. 11. Gli estranei al Comune se non vi dimorano oltre un mese non sono soggetti a pagare la tassa per i Cani che avessero seco loro, purchè nei tre giorni successivi al loro arrivo gli denunzino al Municipio onde ne sia presa nota.

Art. 12. La tassa pagata e la denunzia fatta in altre Comuni non hanno alcun valore per il Comune di Pietrasanta.

Art. 13. I Possessori di Cani minori di quattro mesi non pagano tassa purchè la

nascita di questi Cani sia denunziata al Municipio, come pure ne sia denunziato il passaggio da un possessore all' altro. L'omissione di queste denunzie assoggetta il possessore al pagamento della tassa

Art. 14. Nella Città e suborbii di Pietrasanta o nelle borgate riunite niun Cane potrà mai circolare senza musarola abbastanza solida e fitta da impedirsi assolutamente di mordere.

Il Cane che riuscisse a mordere ancorchè munito di musarola è considerato per gli effetti del presente Regolamento come se ne fosse privo.

Nella Città e suborbii di Pietrasanta è inoltre proibito di lasciar vagare i Cani liberi e soli in qualunque tempo ancorchè siano muniti di musarola.

Art. 15. I Bull-doys, i Cani d' indole feroce, e quelli che non sono ancora giunti all' età per essere soggetti a tassa oltre la musarola devono essere condotti legati con corda o catenella, per questi ultimi l' omissione di tal cautela li rende soggetti alla tassa

Art. 16. I Cani rispetto ai quali non siano state interamente adempite le disposi-

zioni del presente regolamento saranno sequestrati e condotti in deposito qualora il proprietario non si trovi presente o non si faccia noto. Se presente e si faccia conoscere potrà impedire il sequestro pagando nell' atto oltre la tassa il minimum dell' ammenda di cui all' Art. 19, senza perciò rimanere esentato dall' adempire le altre prescrizioni del presente regolamento.

Art. 17. I Cani che siano affetti o sospetti d' **Idrofobia** sono sempre sequestrati e inviati in deposito: se danno segni evidenti d' idrofobia sono uccisi. Quelli parimente sequestrati per inosservanza al presente regolamento se non siano reclamati dai loro Padroni entro giorni due saranno uccisi o venduti per conto del Comune.

Art. 18. I Cani sequestrati non saranno restituiti se non alle seguenti condizioni:

1. Che quello che si presenta a repeterli giustifichi di esserne Padrone.

2. Che siasi verificato che non sono affetti d' idrofobia.

3. Che venga rimborsata la spesa di custodia e mantenimento fissata a Cent. 70 il giorno per Cane.

4. Che sia pagato il maximum dell' ammenda di che all' Art 19

5. Che sia stata pagata la tassa nel caso che il Cane vi sia soggetto.

Art. 19. L' inosservanza a qualsiasi disposizione del presente regolamento rende passibile il trasgressore di un' ammenda da L. 2 a L 5 senza pregiudizio del pagamento della tassa da esigersi in conformità della Legge, e delle altre pene a cui possa andar soggetto.

Art 20. Ai trasgressori insolventi oltre quanto è disposto nell' articolo precedente dovrà sequestrarsi immediatamente il Cane per ucciderlo o renderlo a vantaggio del Comune.

Art 21 Sono abrogate tutte le disposizioni e consuetudini contrarie al presente Regolamento.

Art 22. Gli Agenti della pubblica Sicurezza, le Guardie Municipali e Daziarie sono incaricati dell' esecuzione del presente regolamento.

Dal Municipio di Pietrasanta li 1 Aprile 1867.

Il Sindaco
CAV. G. BICHI
dei Conti di Scorgiano

LUCCA
TIPOGRAFIA ROCCHI
1867